



**COMUNE DI ISILI**

**PROVINCIA SUD SARDEGNA**

C.A.P.08033 - TEL.0782/802013 - 802118 - P.I.00159990910

\*\*\*\*\*

**UNITA' OPERATIVA**

AFFARI GENERALI - PERSONALE - SERVIZI DEMOGRAFICI - SERVIZI SOCIALI

Tel 0782 804467 fax 0782 804469 e-mail - [servizisociali@comune.isili.ca.it](mailto:servizisociali@comune.isili.ca.it)

PEC [protocollo.isili@pec.it](mailto:protocollo.isili@pec.it)

**D.L. 31/08/2013 N. 102, ART. 6, COMMA 5, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI,  
DALLA L. 28/10/2013 N. 124.**

**BANDO DI CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE**

**DI CONTRIBUTI AGLI INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI SOGGETTI AD**

**UN ATTO DI INTIMAZIONE DI SFRATTO PER MOROSITA' INCOLPEVOLE**

**AVVENUTO NEL CORSO DELL'ANNO 2017 CON CITAZIONE IN GIUDIZIO PER LA**

**CONVALIDA - ANNO 2017**

**IL RESPONSABILE DELL'UNITA' OPERATIVA**

**Visto** il D.L. 31 agosto 2013, n. 102, art. 6 comma 5, convertito, con modificazioni, nella Legge 28 ottobre 2013, n. 124, che ha istituito il Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli, finalizzato alla concessione di contributi atti a sanare la morosità incolpevole degli inquilini di alloggi in locazione, destinatari di un atto di intimazione di sfratto per morosità, causata dalla perdita o dalla consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare;

**Visto** il Decreto interministeriale del 01/08/2017, pubblicato nella G.U. n. 216 del 15/09/2017, di conferma del precedente decreto interministeriale del 30/03/2016, che ha proceduto alla revisione dei criteri, delle procedure e delle modalità di accesso ai contributi, previsti dal precedente Decreto interministeriale n. 202 del 14.05.2014, al fine di rendere maggiormente efficace l'utilizzo delle risorse assegnate al Fondo, anche in considerazione del carattere innovativo di quest'ultimo;

**Vista** la Deliberazione della Giunta Regionale n.° 48/34 del 17/10/2017 che tra l'altro ha individuato i comuni prioritari del "Fondo" ovvero quelli ad alta tensione abitativa (ATA) e/o i capoluoghi di Provincia, e ha ammesso anche altri Comuni, non prioritari, ricadenti nella medesima fattispecie degli sfratti per morosità incolpevole, da finanziare sia con fondi statali residuali, sia con fondi regionali e, comunque, solo dopo aver soddisfatto le richieste provenienti dai comuni prioritari;

**Vista** la determinazione prot. 40284 rep 1768 del 18/10/2017 della Direzione Generale – Servizio Edilizia Pubblica – dell'Assessorato dei lavori Pubblici della Regione Autonoma della Sardegna con la quale è stato approvato il bando relativo all'attribuzione dei contributi di cui al fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli anno 2017;

Vista la propria Determinazione n. 137 del 16/11/2017 con la quale è stato approvato il Bando pubblico e il relativo schema di domanda;

## RENDE NOTO

Che sono aperti i termini per la partecipazione al bando pubblico per l'assegnazione di eventuali contributi per far fronte alle esigenze degli inquilini morosi incolpevoli residenti nel Comune di Isili e destinatari di atto di intimazione di sfratto per morosità anno 2017 in conformità a quanto stabilito con deliberazione di G.R. n. 48/34 del 17/10/2017.

### **Art. 1 – Premessa**

Il presente bando è finalizzato alla individuazione di soggetti aventi titolo ai benefici in questione, e alla quantificazione del fabbisogno da comunicare alla RAS entro la data del **31 Gennaio 2018**.

La Regione una volta soddisfatte le richieste dei Comuni capoluogo di Provincia e dei Comuni ad alta tensione abitativa, provvederà a soddisfare, qualora le risorse finanziarie lo permettano, le richieste degli altri Comuni, pertanto la concessione di contributi in favore degli aventi diritto è subordinata all'effettiva erogazione da parte della RAS.

### **Art. 2 – Destinatari e finalità dei contributi**

Destinatari dei contributi sono soggetti residenti nel Comune di Isili titolari di contratti di locazione di unità immobiliare ad uso abitativo, soggetti ad un atto di sfratto per morosità incolpevole avvenuto nel corso del 2017, con citazione in giudizio per la convalida. I contributi sono concessi con la specifica destinazione di sanare la morosità incolpevole o di risolvere il problema dell'alloggio causato da tale morosità con le modalità previste nella normativa nazionale o regionale di riferimento e nel presente bando.

### **Art. 3 – Definizione di morosità incolpevole**

Per morosità incolpevole si intende la situazione di sopravvenuta impossibilità a provvedere al pagamento del canone di locazione a ragione della perdita o consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare, verificatasi prima o durante il 2017, dovuta ad una delle seguenti cause:

- Perdita del lavoro per licenziamento;
- Accordi aziendali o sindacali con consistente riduzione dell'orario di lavoro;
- Cassa integrazione ordinaria e straordinaria che limiti notevolmente la capacità reddituale;
- Mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipici;
- Cessazione o consistente riduzione di attività libero-professionali o di imprese registrate, derivanti da cause di forza maggiore o da perdita di avviamento in misura consistente;
- Malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare che abbia comportato o la consistente riduzione del reddito complessivo del nucleo medesimo o la necessità dell'impiego di parte notevole del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche ed assistenziali.

### **Art. 4 – Definizione e modalità di verifica della consistente riduzione della capacità reddituale**

Fermo restando che **l'atto di citazione deve essere del 2017**, la valutazione è effettuata con le modalità corrispondenti ai seguenti casi:

1) **perdita o consistente riduzione di almeno il 30% della capacità reddituale o del reddito complessivo verificatasi prima del 2017**: si valuta raffrontando il reddito riferito all'ultimo periodo reddituale (reddito ISE indicato nell'attestazione ISEE) con il reddito attestato e riferito al periodo precedente al verificarsi della situazione stessa (reddito ISE indicato nell'attestazione ISEE).

Poiché l'INPS sta rilasciando per l'anno in corso l'attestazione ISEE relativa ai redditi 2015, si precisa quanto segue:

- **All'ISEE "ordinario" calcolato nel 2017 su redditi percepiti nel 2015, nel caso in cui i redditi del 2016 non abbiano subito rilevanti variazioni rispetto all'anno precedente.** In tal caso l'ISEE

relativo ai redditi del 2015 viene considerato valido anche per il 2016, e la perdita o consistente riduzione del reddito di almeno il 30% si valuta raffrontando il reddito ISE indicato nell'attestazione ISEE relativo al 2015, sostanzialmente invariato nel 2016, con il reddito ISE indicato nell'attestazione ISEE riferita all'anno in cui il reddito era "integro", corrispondente al periodo precedente al verificarsi della sua variazione;

• **All'ISEE "corrente" calcolato nel 2017 su redditi percepiti nel 2016, nel caso in cui si siano verificate rilevanti variazioni reddituali rispetto al 2015** e la perdita o la consistente riduzione del reddito di almeno il 30% si valuta raffrontando il reddito ISE indicato nella attestazione ISEE relativo al 2016 con il reddito ISE indicato nella attestazione ISEE riferita all'anno in cui il reddito era "integro" corrispondente al periodo precedente al verificarsi della sua variazione;

Nel caso non sia possibile raffrontare i redditi ISE, per mancanza delle attestazioni ISEE, le variazioni potranno essere verificate raffrontando i redditi fiscalmente dichiarati nei medesimi periodi di riferimento su indicati.

2) **perdita o consistente riduzione di almeno il 30% della capacità reddituale o del reddito complessivo verificatasi nel corso del 2017:** in assenza di una certificazione reddituale annuale del 2017, la consistente riduzione della capacità reddituale o del reddito complessivo del lavoratore dipendente si intende sussistente nell'anno in corso qualora, al momento della presentazione della domanda al Comune, il reddito imponibile indicato nell'ultima busta paga risulti inferiore di almeno il 30% del reddito imponibile medio delle tre buste paga precedenti all'evento incolpevole.

Per il lavoratore autonomo la consistente riduzione della capacità reddituale o del reddito complessivo si intende sussistente nell'anno in corso qualora, il reddito imponibile autocertificato, relativo al periodo computato dal 01/01/2017 alla data di cessazione dell'attività, risulti inferiore di almeno il 30% del reddito imponibile fiscalmente dichiarato per il 2016 computato per il medesimo periodo di tempo;

3) **malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare** che hanno comportato la necessità dell'impiego di parte notevole del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche e assistenziali: le spese, anche relative a precedenti annualità e autocertificate, devono incidere per almeno il 30% sul reddito I.S.E. o sul valore I.S.E.E. attestato nel 2017.

#### **Art. 5 – Criteri per l'accesso ai contributi**

La concessione dei contributi è subordinata, oltre alla accertata morosità incolpevole per consistente riduzione della capacità reddituale o del reddito complessivo, alla sussistenza, in capo al richiedente e al proprio nucleo familiare, dei seguenti requisiti:

a) reddito I.S.E. non superiore a € 35.000,00 o un reddito derivante da regolare attività lavorativa con un valore I.S.E.E. non superiore a € 26.000,00;

b) atto di intimazione di sfratto per morosità con citazione in giudizio per la convalida effettuato nel corso dell'anno 2016; per gli assegnatari di **alloggi sociali** vale la citazione in giudizio per la convalida o, in alternativa, il provvedimento di risoluzione dell'atto di concessione amministrativa da parte dell'Ente gestore;

c) essere titolare di un contratto di locazione ad uso abitativo (anche antecedente al 2017) regolarmente registrato, ai sensi della Legge 431/98 (sono esclusi gli immobili appartenenti alle categorie A1, A8 e A9) e **residenza nell'alloggio oggetto della procedura di rilascio da almeno un anno al momento dell'atto di citazione;**

d) Cittadinanza Italiana, di uno Stato appartenente all'Unione Europea, ovvero, nei casi di cittadini non appartenenti all'Unione Europea (extracomunitari) un regolare titolo di soggiorno;

e) che il richiedente o altro componente del nucleo familiare, non sia titolare di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione nella Provincia di residenza di altro immobile, fruibile ed adeguato alle esigenze del proprio nucleo familiare;

f) che i beneficiari non ricevano per gli stessi contributi provenienti da programmi di interventi simili.

I requisiti si intendono riferiti all'anno 2017.

#### **Art. 6 – Criteri preferenziali per l'accesso ai contributi**

Costituisce criterio preferenziale per la concessione del contributo la presenza all'interno del nucleo familiare, di almeno un componente che sia:

- ultrasettante;
- minore;
- con invalidità accertata per almeno il 74%;
- in carico ai Servizi Sociali o alle competenti aziende sanitarie locali per l'attuazione di un progetto assistenziale individuale.

Ai fini del bando il nucleo familiare che occorre considerare, è quello del richiedente così come risulta composto anagraficamente alla data di pubblicazione del bando comunale.

#### **Art. 7 – Destinazione dei contributi**

I contributi sono destinati:

- a) fino a un massimo di **€ 8.000,00** a **sanare la morosità incolpevole** accertata dal comune, qualora il periodo residuo del contratto in essere non sia inferiore ad anni due, con contestuale rinuncia all'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile;
- b) fino a un massimo di **€ 6.000,00** a **ristorare** i canoni corrispondenti alle **mensilità di differimento** qualora il proprietario dell'immobile consenta il **differimento** dell'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile **per il tempo necessario a trovare un'adeguata soluzione** abitativa all'inquilino moroso incolpevole;
- c) ad assicurare il versamento di un **deposito cauzionale** per stipulare un nuovo contratto di locazione;
- d) ad assicurare il versamento di un numero di mensilità, per un massimo di 12 mesi, relative a un nuovo contratto da sottoscrivere a canone concordato fino alla capienza del contributo massimo complessivamente concedibile di euro 12.000,00.

I contributi di cui alle lettere c) e d) possono essere corrisposti dal Comune in un'unica soluzione contestualmente alla sottoscrizione del nuovo contratto.

Le ipotesi di cui alle lettere a), b) e c) possono combinarsi con la lettera d), garantendo all'inquilino di poter sottoscrivere in ogni caso un nuovo contratto a canone concordato con il medesimo proprietario o con uno nuovo. In particolare l'ipotesi lettera a) è combinabile con la lettera d), anche nel caso in cui il periodo residuo del contratto in essere sia inferiore ai 2 anni.

Nel caso in cui la disponibilità dei fondi non sia sufficiente, il contributo richiesto verrà ridotto in maniera proporzionale sulla base delle risorse disponibili assegnate dalla Regione.

#### **Art. 8 – Modalità e termini di presentazione delle domande**

Le domande di partecipazione in carta semplice, secondo gli appositi modelli forniti dall'Ufficio competente, dovranno pervenire all'Ufficio protocollo del Comune di Isili, **entro e non oltre il 31.12.2017, pena l'esclusione.**

Le domande, nelle quali il richiedente dichiarerà, sotto la propria responsabilità, il possesso di tutti i requisiti richiesti dal bando, dovranno essere corredate da tutta la documentazione necessaria.

Le domande non pervenute entro i termini previsti dal presente Bando o non rispondenti alla reale situazione anagrafica e reddituale del nucleo saranno escluse.

Alla domanda debitamente sottoscritta, dovrà essere allegata la seguente documentazione:

1. Copia di un documento di identità in corso di validità del richiedente, copia della carta di soggiorno (per i cittadini non appartenenti alla Comunità Europea);

2. Documentazione comprovante lo stato di inquilino moroso incolpevole ossia l'**atto di intimazione di sfratto per morosità, con citazione in giudizio per la convalida; per gli assegnatari di alloggi sociali, vale la citazione in giudizio per la convalida o, in alternativa,** il provvedimento di risoluzione dell'atto di concessione amministrativa da parte dell'Ente gestore;
3. Copia del contratto di locazione regolarmente registrato (Modello F/23 o Cedolare secca sugli affitti), ai sensi della legge 431/98, relativo all'alloggio oggetto dell'intimazione di sfratto;
4. Documentazione comprovante una o più situazioni tra quelle relative alla perdita o alla consistente riduzione della capacità reddituale di all'art. 4 del presente avviso.
5. Copia Attestazione ISEE e Dichiarazione sostitutiva unica del nucleo familiare;
6. Dichiarazione di disponibilità del proprietario dell'alloggio, in caso di assegnazione del contributo, a sottoscrivere nuovo contratto a canone concordato ovvero dichiarazione di disponibilità del nuovo proprietario a sottoscrivere il contratto se contestualmente viene versata la caparra dovuta ovvero dichiarazione di disponibilità del proprietario dell'alloggio, in caso di assegnazione del contributo, al differimento dell'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile;
7. Documentazione attestante la eventuale presenza di almeno un componente all'interno del nucleo familiare che si trovi in condizione di invalidità accertata per almeno il 74%, ovvero che sia in carico ai servizi sociali o alle competenti aziende sanitarie locali per l'attuazione di un progetto assistenziale individuale.

#### **Art. 9- Motivi Di Esclusione Delle Domande**

Saranno escluse le domande:

- pervenute oltre il termine stabilito;
- non redatte sull'apposito modello di domanda;
- redatte in maniera incompleta, ovvero dalle quali si evinca palesemente la mancanza di uno dei requisiti previsti per l'ammissione ai contributi;
- relative alla locazione di alloggi non rispondenti alle caratteristiche previste dai requisiti per l'ammissione ai contributi;
- presentate da più di uno dei componenti dello stesso nucleo familiare;
- non debitamente firmate e/o non debitamente autenticate con le modalità di cui al DPR 445/2000 e non corredate dal documento di riconoscimento.

#### **Art.10 -Istruttoria delle Domande e Formazione e Pubblicazione Della Graduatoria**

Il Responsabile del Procedimento procede all'istruttoria delle domande ed alla verifica del possesso dei requisiti, con facoltà di procedere a controlli, avvalendosi anche della collaborazione di altre Istituzioni titolate al controllo.

Conclusa l'istruttoria delle domande il Responsabile dell'Unità Operativa procederà con propria determinazione all'approvazione della graduatoria risultante dall'istruttoria del Responsabile del procedimento. La graduatoria sarà pubblicata per 15 (quindici ) giorni all'albo pretorio on line. Eventuali ricorsi potranno essere presentati dagli interessati durante il periodo della pubblicazione. Decorso tale termine il Responsabile dell'Unità Operativa provvederà ad approvare definitivamente le risultanze per la relativa trasmissione delle medesime alla R.A.S.

#### **Articolo 11-Erogazione Dei Contributi**

L'erogazione dei contributi è subordinata al trasferimento delle risorse necessarie da parte del competente Assessorato Regionale.

Non si potrà procedere all'assegnazione del contributo per sanare la morosità incolpevole, qualora i beneficiari ricevano per gli stessi fini contributi provenienti da programmi di intervento simili. Sarà cura del Comune individuare le modalità per assicurare che i contributi erogati agli inquilini morosi incolpevoli perseguano le finalità originarie o, in caso di accordo con i proprietari degli alloggi, sanare la morosità pregressa per evitare o postergare gli sfratti; oppure, in caso contrario, costituire un deposito cauzionale stipulando un nuovo contratto di locazione per mitigare il disagio del "passaggio da casa a casa".

#### **Art. 12- Compatibilita'**

I contributi del Fondo sostegno affitti ex L. n. 431/1998 non sono alternativi ai contributi in parola, in quanto i due contributi presentano una ratio diversa, laddove il contributo affitti viene riconosciuto quale rimborso di una spesa già sostenuta, mentre il contributo per i morosi incolpevoli presuppone, al contrario, il mancato pagamento dell'affitto.

#### **Art. 13- Controlli e Sanzioni**

Il Comune procederà ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rilasciate dai richiedenti ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000.

#### **Art. 14 -Informativa In Materia Di Protezione Dei Dati Personali**

I dati personali forniti saranno oggetto di trattamento esclusivamente per le finalità del presente Avviso e per scopi istituzionali.

I dati verranno trattati nel rispetto del D.Lgs. 30.06.2003 n° 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

#### **Art. 15 Responsabile del Procedimento**

Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Sara Asili, Assistente Sociale del Comune di Isili.

#### **Art. 16- Norma Finale**

Per quanto non espressamente previsto nel presente avviso, si fa riferimento al decreto interministeriale n. 202 del 14 maggio 2014 pubblicato sulla G.U. n. 161 del 14 luglio 2014.

Isili, 16/11/2017

Il Responsabile del Servizio  
F.to Dott.ssa Doriana Schirru

---

Il Responsabile del Procedimento  
(F.to Dott.ssa Sara Asili)

---